

## ART. 104 INTONACI E TINTEGGIATURE

L'amministrazione comunale predisporrà apposito Piano del Colore che disciplinerà le tinteggiature degli edifici anche all'esterno delle aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**I seguenti criteri sono prescrittivi nei fabbricati classificati A1a, A2, A3, M, 1, 2 e R ed RA:**

1. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con malta di calce, coerentemente con le caratteristiche consolidate della zona. E' altresì ammesso l'utilizzo di intonaci con altre composizioni purché garantiscano la possibilità di traspirazione della struttura e abbiano caratteristiche di finitura superficiale assimilabili a quelli tradizionali. E' consentito l'uso di tempere idrorepellenti di colori assimilabili alla tinteggiatura a calce;
2. Si auspica un comportamento progettuale che valuti attentamente la qualità delle tessiture murarie nel disegno delle facciate ed il loro significato nel contesto. In questo senso si devono lasciare in vista o stonacare solo i paramenti murari a conci regolari costruiti per rimanere senza intonaco e mantenere o ripristinare l'intonaco, con materiali e tecniche tradizionali, sulle altre murature in pietra, specie su quelle in ciottoli o rincocciate.
3. Non è consentita la stuccatura a base di malta di cemento delle murature in pietra a vista né l'applicazione di intonaci al quarzo o comunque sintetici. La loro stuccatura, anche coprente "a rasopietra", nei casi di murature irregolari e rincocciate, dovrà avvenire a base di malta di calce e/o cemento bianco, misto a inerti e terre locali
4. Eventuali decorazioni pittoriche sulle facciate o all'interno degli edifici vanno conservate e restaurate attraverso opportune tecniche.
5. Negli edifici di valore storico - architettonico, in occasione di interventi di tinteggiatura delle facciate si devono eseguire saggi per individuare i colori preesistenti da riproporre. In caso di mancanza di tracce di vecchie coloriture che costituiscono materiale documentario per l'utilizzo di specifiche tinte saranno da utilizzare colori analoghi a quelli tradizionali a base di calce. E' sconsigliato quindi l'utilizzo di vernici al quarzo o simili. E' consentito l'uso di tempere idrorepellenti di colore e caratteristiche assimilabili alla tinteggiatura a calce.
6. Nelle nuove costruzioni E' consentito l'uso di tempere idrorepellenti purché di colore assimilabili alla tinteggiatura a calce.
7. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'art 136 comma 1 o dalla lettera m) dell'art 142 comma 1 della L 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; zone di interesse archeologico) sia sottoposta all'obbligo della **preventiva autorizzazione paesaggistica** in base alle disposizioni degli artt 146 e 149 comma 1 lett a), l'amministrazione competente su parere vincolante del soprintendente (parere obbligatorio non vincolante se approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e se verificato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici) o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme La disposizione vale anche per i beni culturali di cui all'art 10 comma 1 e comma 3 lett. a) e d) (art 154 del D. Leg. 42/2004 mod. e int.).

## ART. 105 TENDE, TETTOIE E FORNI/LEGNAIE, PENSILINE, LOGGE E PORTICI

1. Le tende da sole che aggettano dal filo delle facciate prospettanti su spazi pubblici sono consentite unicamente per la protezione di esercizi commerciali al piano terra. Le tende retrattili devono sporgere al massimo di metri 1.50, con altezza minima di m 2,20 dal suolo, senza creare intralcio alla circolazione e saranno realizzate in tela impermeabile di colore non contrastante con i caratteri cromatici dell'edificio e con la zona urbana di riferimento.

Le tende da sole possono essere sostenute da montanti a condizione che questi siano in metallo

e di sezione limitata.

Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di tende deve presentare relativa domanda presso l'ufficio competente corredata da idonea documentazione.

2. Nei fabbricati classificati A1a, A2, A3, M, 1, 2 e R ed RA, ~~tettoie~~ e le pensiline sono ammesse solo sulle aperture prospettanti su spazi privati purché realizzate in ferro e vetro di disegno semplice con oggetto contenuto.

3. Per la realizzazione di logge o portici in edifici esistenti in muratura si terrà presente, nel dimensionare i piedritti, il rapporto tra pieni e vuoti che caratterizza le zone a vocazione muraria, preferendo soluzioni che permettano la percezione della struttura lavorante per masse.

4. Portici e logge saranno posti preferibilmente nelle facciate orientate verso sud.

5. Le tettoie e le logge, o loro porzioni, escluse dal computo della SE (a rilevanza non volumetrica), sono ammesse fino ad una dimensione massima del 30% della superficie coperta dell'unità immobiliare residenziale dell'edificio principale (e/o delle unità turistico ricettive) senza considerazione delle autorimesse, pertinenze e corpi accessori.

6. Per ciascuna unità residenziale è ammessa la realizzazione di forni e legnaie che comunque non potranno superare la superficie accessoria massima di 10 mq comunque aperta su due lati.

#### **ART. 106**

#### **INSEGNE, TARGHE, BACHECHE, VETRINE – EDICOLE**

E' ammessa l'installazione di insegne, targhe e bacheche (così come definite nel Glossario) fuori dai negozi e dagli edifici previo rilascio dell'Autorizzazione da parte del Servizio competente.

Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di insegne, targhe e bacheche deve presentare relativa domanda presso l'Ufficio competente al rilascio allegando la seguente documentazione:

- elaborato grafico in duplice copia ed in scala opportuna (normalmente 1:20) rappresentando le dimensioni dell'opera, la relativa altezza e da terra, il posizionamento rispetto alla facciata dell'edificio interessato, l'ampiezza della strada o spazio interessato e ingombro del marciapiede ed un foto inserimento;
- estratto di mappa catastale con individuazione dell'immobile interessato e la posizione del manufatto;

**I seguenti criteri sono prescrittivi per i fabbricati classificati A1a, A2, A3, M, 1, 2 e R ed RA:**

1. Insegne, iscrizioni o targhe di pregio storico o architettonico vanno conservate attraverso opportuni interventi di manutenzione o restauro.

3. Le nuove insegne degli esercizi commerciali vanno contenute entro il vano dell'apertura dell'esercizio stesso. In ogni modo non dovranno mascherare né demolire eventuali stipiti o architravi di pregio architettonico.

4. Per quanto concerne la dimensione e il tipo di insegne e targhe si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, comunque dovranno essere in armonia con le linee architettoniche e con i caratteri cromatici dell'edificio e con la zona urbana di riferimento. Sono vietate le insegne a bandiera. Sono altresì vietate le insegne luminose realizzate con materiali plastici o tubi al neon. Sono quindi da preferirsi insegne illuminate da opportune lampade. Sono altresì vietate le insegne a libro su suolo pubblico.

5. Le targhe debbono essere collocate di norma in prossimità dell'ingresso dell'edificio in cui è situata l'attività e su una porzione di superficie muraria. Esse non debbono sporgere più di 5 cm. dal piano della facciata. Nel caso di più targhe afferenti ad una stessa apertura esse devono essere contenute entro idoneo supporto ordinatore o comunque installate in armonia fra loro.

6. Non è consentita la collocazione di targhe su porte, portoni, cancelli o altri tipi di infisso mobile quando costituiscono una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed ambientale.

7. Placche di campanelli e buche per lettere vanno realizzate evitando comunque l'uso della plastica e dell'alluminio anodizzato e vanno poste in opera avendo cura di non occultare gli stipiti delle aperture.

**NELLE ALTRE AREE i seguenti criteri hanno valore di indirizzo:**

**8.** Fatta salva l'osservanza delle norme del "Regolamento comunale" e del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" che disciplina anche il tipo, le caratteristiche e dimensioni su suolo pubblico o di uso pubblico, della collocazione delle insegne di esercizio pubblicitarie e della cartellonistica, le insegne, i cartelli, le lampade e lampioni, i rivestimenti decorativi a contorno delle aperture dei negozi, le mostre-vetrine e le serrande dei negozi stessi, le relative diciture, le mostrine a muro, i quadri e le tabelle di pubblicità, gli oggetti che a scopo pubblicitario ed a qualsiasi altro scopo si intenda apporre alle fronti o sotto i portici dei fabbricati, dovranno essere eseguiti e posti in opera a regola d'arte e dovranno risultare in armonia con le linee architettoniche e con le tinte e decorazioni dei fronti e dei portici medesimi.

**9.** In attesa di apposito censimento e relativo piano di settore, le vetrine, le insegne, di valore o interesse storico sono vincolati alla conservazione od al ripristino.

**10.** Gli aggetti massimi delle vetrine debbono essere contenuti entro il piano della facciata a cui appartengono.

**11.** Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento Edilizio.

**12.** In caso di proposte di installazioni non rispondenti ai riferimenti di cui ai commi precedenti, l'ufficio può acquisire parere della C.E.

#### **ART. 106 BIS CARTELLONISTICA ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

**1.** L'installazione di cartellonistica pubblicitaria ed altri mezzi pubblicitari, sia su strade comunali, provinciali o statali è ammessa solo negli spazi previsti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari rispettandone anche dimensione e tipo previsti.

Valgono le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada e nel rispetto del suo Regolamento di Attuazione.

**2.** Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione cartellonistica ed altri mezzi pubblicitari deve presentare relativa domanda presso l'ufficio competente allegando la seguente documentazione:

- elaborato grafico in duplice copia ed in scala opportuna (normalmente 1:20) rappresentando le dimensioni dell'opera, la relativa altezza e da terra, il posizionamento rispetto alla facciata dell'edificio interessato, l'ampiezza della strada o spazio interessato e ingombro del marciapiede e foto inserimento;
- estratto di mappa catastale con individuazione dell'immobile interessato e la posizione del manufatto;
- parere degli Enti proprietari del suolo;
- titolo di disponibilità se ricadente in area privata;
- pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

**3.** Nell'ambito e in prossimità dei BENI PAESAGGISTICI è vietata la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del soprintendente (parere obbligatorio non vincolante se approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e se verificato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici). Decorso inutilmente i termini senza che sia reso il prescritto parere, l'amministrazione può procedere ai sensi di legge (art 153 D.Leg. 42/2004 comma 1 modificato con D.Leg 63/2008).

**3bis.** E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come BENI CULTURALI. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente quando non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa a cura degli interessati agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. Per l'utilizzo a scopi pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione dei beni culturali, il soprintendente, valutata la compatibilità con il carattere artistico o storico, rilascia o nega il nullaosta o l'assenso per un periodo non superiore alla durata dei lavori. Alla richiesta di nullaosta deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. (art 49 D.Leg. 42/2004

comma 1 e 3 modificato con D.Leg 63/2008).

**4. LUNGO LE STRADE** site nell'ambito e in prossimità dei BENI PAESAGGISTICI è la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela (art 153 D.Leg. 42/2004 comma 2 modificato con D.Leg 63/2008)

**4bis LUNGO LE STRADE** site nell'ambito o in prossimità dei BENI CULTURALI, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo l'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.(art 49 D.Leg. 42/2004 comma 2)

**5.** Le funzioni della Commissione Edilizia di cui all'art.12 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono svolte dalla C.E.

#### **ART. 107** **RECINZIONI, CONFINI TRA RESEDI,** **RINGHIERE, CANCELLATE E INFERRIATE**

**a)** Devono essere osservate le distanze dal confine stradale previste dal regolamento di attuazione del Codice della strada, riportate all'art 32 del presente regolamento edilizio e nell'ALLEGATO TECNICO DISTANZE DA STRADE E FERROVIE.

**b)** E' prescritta l'adozione di parapetti o di altre opere di protezione e di riparo per cortili, ballatoi e terrazze e spazi comunque accessibili che prospettino su terreni, rampe, parti di edifici posti a quota inferiore con un dislivello maggiore di 50 cm

**c)** Fino all'approvazione del Piano comunale per le strutture di raccolta dei rifiuti, i privati che intendono edificare e/o recintare lotti prospicienti collocazioni già in essere di cassonetti, debbono lasciare uno spazio di lunghezza adeguata alla sistemazione di due cassonetti.

**I seguenti criteri sono prescrittivi nei fabbricati classificati A1a, A2, A3, M, 1, 2 e R ed RA**

**1.** Gli elementi di recinzione in ghisa, pietra o altro materiale della tradizione aventi carattere storico saranno mantenuti con opportuni interventi di conservazione. Eventuali sostituzioni di parti deteriorate dovranno essere eseguite attraverso l'utilizzo di elementi di uguale forma e materiale.

**2.** La sostituzione di ringhiere in ferro o ghisa con parapetti pieni in muratura per balconi, terrazze e logge non è ammessa, sempre che la loro preesistenza non venga documentata attraverso relazione storico-architettonica.

**3.** E' ammesso l'utilizzo di grate in ferro su finestre o aperture poste al piano terreno degli edifici purché di disegno semplice e lineare.

**4.** Ogni altra opera in ferro quali cancellate o ringhiere di nuova esecuzione dovrà essere eseguita con disegni lineari e semplici e verniciata nei colori comuni.

**I seguenti criteri sono prescrittivi per il TERRITORIO RURALE**

**5.** Opere od elementi di recinzione aventi carattere storico o tipologico vanno di norma conservate e mantenute attraverso adeguate tecniche di restauro, siano queste muri di recinzione delle proprietà o strutture di definizione degli accessi alle stesse (strutture a sostegno di cancelli).

**6.** Sono da considerarsi elementi di definizione delle proprietà agricole anche filari di arbusti o alberi che vanno quindi trattati alla stregua delle opere murarie, garantendone la conservazione.

**7.** Eventuali nuove opere per la realizzazione di strutture di recinzione sono consentite nelle seguenti forme:

- rete a maglie metalliche sostenuta da montanti in ferro, legno o calcestruzzo di altezza non superiore a m. 2,00;
- muri realizzati in pietra faccia a vista o con altri elementi (blocchi in calcestruzzo, laterizio etc.) purché intonacati e tinteggiati di altezza non superiore a m. 1,80;
- porzione in muratura e soprastante rete a maglie metalliche o ringhiera in ferro di altezza